

Delibera n. 642/06/CONS

Mercati dei servizi telefonici locali, nazionali e fisso-mobile disponibili al pubblico e forniti in postazione fissa per clienti residenziali e non residenziali: (mercati n. 3 e n. 5 della raccomandazione della Commissione europea n. 2003/311/ce).

Identificazione ed analisi del mercato, valutazione di sussistenza di imprese con significativo potere di mercato e definizione degli obblighi regolamentari.

L'Autorità

NELLA sua riunione di Consiglio del 9 novembre 2006;

VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante "Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità";

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante "Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo";

VISTO il decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 185, recante "Attuazione della direttiva 97/7/CE relativa alla protezione dei consumatori in materia di contratti a distanza" pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 143 del 21 giugno 1999;

VISTO il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante "Codice delle comunicazioni elettroniche" pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 215 del 15 settembre 2003;

VISTA la delibera n. 217/01/CONS con la quale è stato approvato il regolamento concernente l'accesso ai documenti, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 141 del 20 giugno 2001, come modificata

dalla delibera n. 335/03/CONS pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 240 del 15 ottobre 2003;

VISTA la propria delibera n. 350/02/CONS del 6 novembre 2002, concernente "Identificazione di organismi di telecomunicazioni aventi notevole forza di mercato per l'anno 2000" pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 278 del 27 novembre 2002;

VISTA la Raccomandazione della Commissione europea n. 311/03/CE sui mercati rilevanti dei prodotti e dei servizi nell'ambito del nuovo quadro regolamentare delle comunicazioni elettroniche, relativamente all'applicazione di misure ex ante secondo quanto disposto dalla direttiva 2002/21/CE, dell'11 febbraio 2003, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* delle Comunità europee L 114 dell'8 maggio 2003;

VISTA la propria delibera n. 160/03/CONS, recante "Identificazione di organismi di telecomunicazioni aventi notevole forza di mercato per l'anno 2001", pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 12 giugno 2003, n. 134;

VISTA la delibera n. 453/03/CONS, recante "Regolamento concernente la procedura di consultazione di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259" pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 22 del 28 gennaio 2004;

VISTA la delibera n. 118/04/CONS del 5 maggio 2004, recante "Disciplina dei procedimenti istruttori di cui al nuovo quadro regolamentare delle comunicazioni elettroniche", pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 116 del 19 maggio 2004, e le conseguenti disposizioni organizzative di cui alle determinazioni n.1/04, 2/04, 1/05 e 2/05;

VISTA la delibera n. 320/04/CONS del 29 settembre 2004, recante "Proroga dei termini di conclusione dei procedimenti istruttori di cui alla delibera n. 118/04/CONS" pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana n. 241 del 13 ottobre 2004;

VISTA la delibera n. 29/05/CONS del 10 gennaio 2005, recante "Proroga dei termini di conclusione dei procedimenti istruttori di cui alla delibera n.

118/04/CONS” pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana n. 16 del 21 gennaio 2005;

VISTA la delibera n. 239/05/CONS del 22 giugno 2005, recante “Proroga dei termini di conclusione dei procedimenti istruttori di cui alla delibera n. 118/04/CONS” pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana n. 159 del 11 luglio 2005;

VISTA la delibera n. 373/05/CONS del 16 settembre 2005, recante “Modifica della delibera n. 118/04/CONS “ pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana n. 230 del 3 ottobre 2005;

VISTA la delibera n. 2/06/CONS del 12 gennaio 2006, recante “Proroga dei termini di conclusione dei procedimenti istruttori di cui alla delibera n. 118/04/CONS” pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana n. 32 del 8 febbraio 2006;

VISTA la determina n. 2/05 del 17 giugno 2006, recante “Modifiche alla determinazione n. 2/04 "Modifiche alla determinazione n. 1/04 "disposizioni organizzative relative alla delibera n. 118/04/CONS sui procedimenti istruttori di cui al nuovo quadro regolamentare delle comunicazioni elettroniche": sostituzione del responsabile dei procedimenti relativi all'analisi dei mercati nn. 3, 4, 5 e 6” pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana n.145 del 24 giugno 2005;

VISTA la delibera n. 85/98/CONS del 22 dicembre 1998, concernente le condizioni economiche di offerta del servizio di telefonia vocale, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 5 gennaio 1999, n. 3;

VISTA la delibera n. 101/99/CONS, concernente le condizioni economiche di offerta del servizio di telefonia vocale alla luce dell’evoluzione dei meccanismi concorrenziali pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 5 luglio 1999, n. 155;

VISTA la delibera n. 171/99/CONS concernente la regolamentazione e controllo dei prezzi dei servizi di telefonia vocale offerti da Telecom Italia a partire dal 1° agosto 1999, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 18 agosto 1999, n. 193;

VISTA la delibera n. 197/99/CONS, del 7 settembre 1999, concernente "Identificazione di organismi di telecomunicazioni aventi notevole forza di mercato";

VISTA la delibera n. 274/99/CONS, concernente i criteri di ammissibilità di pacchetti tariffari ai fini della verifica del vincolo di "price cap", pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 16 novembre 1999, n. 269;

VISTA la delibera n. 847/00/CONS, recante "Revisione dei valori del sistema di price cap" di cui alla delibera n. 171/99, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 30 dicembre 2000, n. 303;

VISTA la delibera n. 469/01/CONS, recante "Revisione dei valori del sistema di price cap di cui alla delibera n. 171/99 alla luce degli effetti prodotti dall'applicazione del sub-cap relativo a contributi e canoni di cui alla delibera n. 847/00/CONS", pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 7 del 9 gennaio 2002;

VISTA la delibera n. 152/02/CONS del 15 maggio 2002, recante "Misure atte a garantire la piena applicazione del principio di parità di trattamento interna ed esterna da parte degli operatori aventi notevole forza di mercato nella telefonia fissa", pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 27 giugno 2002, n. 153;

CONSIDERATI il parere del Consiglio di Stato, reso in data 29 maggio 2002, n. 598/2001 Sezione I, che esclude le comunicazioni preventive alle Autorità di vigilanza delle offerte nelle gare per pubblici appalti; il parere del Consiglio di Stato, reso in data 25 febbraio 2004, n. 5611/2003 Sezione I, secondo il quale "l'Autorità ha pieno titolo ad esercitare i poteri di vigilanza e, eventualmente, sanzionatori anche nei confronti degli atti e dei comportamenti posti in essere dalle imprese nell'ambito dei procedimenti di gara che interessano lo specifico mercato delle telecomunicazioni"; la decisione del Consiglio di Stato, n.1271/06 Sezione VI, in cui si ribadisce che Telecom Italia è tenuta a rispettare gli obblighi in materia di controllo dei prezzi anche per le offerte definite in occasione di gare per pubblici appalti;

SENTITE, in data 3 febbraio 2005, in audizione congiunta, le società ALBACOM, COLT TELECOM, EUTELIA, FASTWEB, TISCALI, WIND TELECOMUNICAZIONI;

SENTITA, in data 7 febbraio 2005 la società Telecom Italia S.p.A.;

SENTITA, in data 7 febbraio 2005 la società VODAFONE OMNITEL;

VISTI i contributi prodotti dai soggetti partecipanti alla consultazione pubblica;

CONSIDERATE le risultanze della consultazione pubblica di cui alla delibera n. 410/04/CONS e le valutazioni dell'Autorità contenute nell'allegato A1 alla presente delibera;

VISTA la delibera n. 87/06/CONS del 22 febbraio 2006, recante "Integrazione alla Consultazione pubblica sulla identificazione ed analisi dei mercati dei servizi telefonici locali, nazionali e fisso-mobile disponibili al pubblico e forniti in postazione fissa per clienti residenziali e non residenziali, sulla valutazione di sussistenza del significativo potere di mercato per le imprese ivi operanti e sugli obblighi regolamentari cui vanno soggette le imprese che dispongono di un tale potere: (mercati n. 3 e n. 5 fra quelli identificati dalla raccomandazione sui mercati rilevanti dei prodotti e dei servizi della commissione europea)" pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 17 marzo 2006, n. 64;

SENTITE, in data 18 aprile 2006, in audizione congiunta, le società ALBACOM, FASTWEB e WIND TELECOMUNICAZIONI;

SENTITA, in data 18 aprile 2006 la società Telecom Italia S.p.A.;

VISTI i contributi prodotti dai soggetti partecipanti alla consultazione pubblica;

CONSIDERATE le risultanze della consultazione pubblica di cui alla delibera n. 87/06/CONS e le valutazioni dell'Autorità contenute nell'Allegato A2 alla presente delibera;

VISTO il parere dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM), pervenuto in data 6 luglio 2006, relativo allo schema di provvedimento concernente "Mercati dei servizi telefonici locali, nazionali e fisso-mobile disponibili al pubblico e forniti in postazione fissa per clienti residenziali e non residenziali (mercati n. 3 e n. 5 fra quelli identificati dalla raccomandazione sui mercati rilevanti dei prodotti e dei servizi della Commissione Europea)" adottato

dall'Autorità in data 16 maggio 2006 e trasmesso all'AGCM in data 31 maggio 2006;

CONSIDERATO che l'AGCM, nel condividere l'individuazione di due distinti mercati rilevanti per i servizi di chiamata locale, nazionale e fisso-mobile, uno riferito alla clientela residenziale e l'altro relativo alla clientela non residenziale, ha osservato che la deroga all'obbligo di comunicazione preventiva delle offerte, di valore superiore a 500.000 mila euro, presentate nell'ambito di procedure ad evidenza pubblica, sembrerebbe configurare una segmentazione del mercato non residenziale;

CONSIDERATO che, a tale riguardo, l'Autorità valuta che non vi siano elementi tali da individuare un distinto mercato per i servizi di traffico non residenziale in relazione alla introduzione di una soglia di spesa per le offerte esenti dall'obbligo di comunicazione preventiva;

RITENUTO, pertanto, che la previsione di esonerare tale tipologia di offerta dai soli obblighi di comunicazione preventiva non comporta, in ogni caso, una segmentazione del mercato per la clientela non residenziale che ricorre alla selezione del fornitore attraverso procedure ad evidenza pubblica;

CONSIDERATO che l'AGCM ha evidenziato che la diffusione di offerte aggregate di servizi di accesso e di traffico telefonico, come anche l'offerta congiunta di servizi di telefonia fissa e di telefonia mobile da parte dell'*incumbent*, potrebbe rafforzare la posizione di dominanza di Telecom Italia sui diversi mercati interessati dai processi di integrazione;

RITENUTO che l'Autorità concorda con tali valutazioni, ed a tal fine promuove un costante monitoraggio dei mercati in questione, con specifico riferimento alla diffusione di offerte aggregate da parte dell'operatore notificato. In tal senso, peraltro, l'Autorità, con delibera 324/06/CONS, ha avviato un'indagine conoscitiva sui processi di integrazione tra servizi di telefonia fissa e servizi di telefonia mobile, anche al fine di riesaminare l'adeguatezza dell'impianto regolamentare vigente;

CONSIDERATO che l'AGCM in merito all'introduzione di tariffe differenziate *on net/off net* ha osservato che "l'eventuale introduzione di una differenziazione dei prezzi finali in relazione all'operatore di terminazione, non

appare allo stato una misura proporzionata, anche sulla base dei limitati volumi di traffico tuttora terminati sulle reti degli operatori alternativi”;

RITENUTO che l’Autorità condivide la posizione dell’AGCM, in quanto ritiene che l’introduzione eventuale di una differenziazione dei prezzi finali in relazione all’operatore di terminazione, oltre ad influire negativamente sulla trasparenza delle offerte, rischierebbe di costituire – al momento – un pregiudizio allo sviluppo di una effettiva concorrenza, tenuto conto della notevole forza di mercato detenuta da Telecom Italia sui mercati dei servizi di traffico;

RITENUTO, pertanto, di confermare in capo a Telecom Italia il divieto a formulare prezzi finali differenziati, sulla base dell’operatore di terminazione, con riferimento alla singola chiamata;

VISTA la lettera della Commissione Europea SG-Greffe (2006) D/203407 del 29 giugno 2006 relativa allo schema di provvedimento concernente “Mercati dei servizi telefonici locali, nazionali e fisso-mobile disponibili al pubblico e forniti in postazione fissa per clienti residenziali e non residenziali (mercati n. 3 e n. 5 fra quelli identificati dalla raccomandazione sui mercati rilevanti dei prodotti e dei servizi della Commissione Europea)” adottato dall’Autorità in data 16 maggio 2006 e notificato alla Commissione Europea ed ai Paesi membri in data 31 maggio 2006;

CONSIDERATO che la Commissione Europea, nel condividere l’analisi del mercato svolta dall’Autorità, ha ritenuto che, ai sensi dell’articolo 7, comma 5 della Direttiva 2002/21/EC, l’Autorità possa procedere ad adottare le misure presentate nella proposta di provvedimento sui mercati n. 3 e n.5;

CONSIDERATO, inoltre, che la Commissione Europea nella stessa nota, ha richiamato quanto la stessa aveva già avuto modo di rappresentare nel precedente parere del 24 maggio 2006 sullo schema di provvedimento relativo ai mercati dei servizi di interconnessione (mercati nn. 8, 9 e 10), laddove si invitava l’Autorità a specificare il percorso regolamentare che conduce alla piena simmetria tra le tariffe di terminazione di Telecom Italia e quelle degli operatori fissi concorrenti;

RITENUTO che l’Autorità ha tenuto nella massima considerazione quanto osservato dalla Commissione Europea, individuando già nel provvedimento n.

417/06CONS, relativo ai mercati dei servizi di interconnessione (mercati n. 8, n. 9 e n. 10 fra quelli identificati dalla raccomandazione sui mercati rilevanti dei prodotti e dei servizi della Commissione Europea), un percorso regolamentare (c.d. *glide path*) che consente entro cinque anni di pervenire alla piena simmetria delle tariffe di terminazione;

RITENUTO, inoltre, di aver anche recepito l'invito da parte della Commissione a definire con maggior dettaglio il suddetto percorso regolamentare, così da garantire al mercato una maggiore certezza, mediante l'avvio di un'attività per la costruzione ed applicazione di un modello contabile finalizzato alla definizione delle tariffe di terminazione di un operatore alternativo efficiente, con la previsione di concludere tale attività a marzo 2007;

CONSIDERATO che, a tale scopo, l'Autorità si avvarrà anche della collaborazione di consulenti internazionali ed opererà in stretta collaborazione con l'ERG, come peraltro auspicato dalla stessa Commissione Europea;

CONSIDERATO, infine, che l'applicazione del suddetto modello contabile condurrà alla verifica ed alla probabile revisione tanto della durata del *glide path*, come auspicato dalla Commissione, quanto del livello delle tariffe di terminazione degli OLO per gli anni successivi al 2006, attualmente stabilite in virtù di una diversa metodologia (c.d. *delayed approach*);

CONSIDERATO che la Commissione rilevando "l'ancora piccola dimensione degli operatori alternativi sul mercato italiano", ha ritenuto "giustificato porre il divieto, in capo agli operatori con quote di mercato molto elevate in confronto a quelle dei propri concorrenti, di differenziare i prezzi tra chiamate tra *on-net* e *off-net*".

RITENUTO di condividere la posizione della Commissione, così come anche evidenziato al riguardo dall'AGCM, e, quindi, di ribadire, al momento ed in virtù dell'elevato potere di mercato di Telecom Italia, il divieto per quest'ultimo di differenziare il prezzo della singola chiamata in base all'operatore di terminazione;

RITENUTO che, nel rispetto dei principi a tutela della concorrenza, e limitatamente alle c.d. "offerte tariffarie a pacchetto", sia possibile per Telecom Italia sottoporre all'approvazione dell'Autorità una formulazione dell'offerta che preveda anche modalità per contenere entro un tetto ragionevole i differenziali di

costo relativi alle chiamate originate dalla propria rete e terminate su rete di altro operatore, ossia che sia possibile per Telecom Italia prevedere clausole comunemente definite di “*stop loss*”;

CONSIDERATO che la Commissione Europea ha contestualmente osservato che “gli operatori debbano avere la possibilità di recuperare i maggiori costi *wholesale* regolamentati, attraverso la definizione di prezzi appropriati a livello *retail* e senza incorrere in pratiche restrittive della concorrenza” e che “considerata la differenza nei valori di terminazione tra TI e gli operatori alternativi, che è attesa in progressiva diminuzione nei prossimi quattro anni”, ha invitato l’Autorità a monitorare la proporzionalità della regolamentazione al dettaglio nei mercati dei servizi telefonici locale e nazionale sulla base dell’evoluzione del mercato”;

RITENUTO di condividere l’indicazione della Commissione Europea, l’Autorità ha intanto verificato l’appropriatezza delle misure assunte in materia di prezzi per i servizi oggetto del presente provvedimento, con specifico riferimento a quelli sottoposti alla regolamentazione mediante il meccanismo di *price cap*, mentre ha ritenuto opportuno monitorare gli effetti concorrenziali e di mercato della disciplina dei prezzi finali, così da garantire un effettivo recupero dei maggiori costi *wholesale* per tutti gli operatori e – nel contempo – non determinare un innalzamento dei prezzi sottoposti a regolamentazione, oltre il recupero dell’inflazione;

CONSIDERATO, sotto questo profilo, che le attività di verifica circa la possibilità di recuperare i maggiori costi *wholesale* regolamentati attraverso la definizione di prezzi appropriati a livello *retail* devono tenere conto – oltre ai maggiori costi sostenuti dall’operatore notificato – anche dell’incremento eventuale dei ricavi reso possibile per Telecom Italia a seguito di riduzioni dei vincoli di *price cap* sui servizi di chiamata locale e nazionale;

CONSIDERATO che, a tal fine, Telecom Italia ha rappresentato le proprie valutazioni e quantificazioni al riguardo, da ultimo con lettera del 25 luglio u.s., ed in particolare ha evidenziato che l’incremento di ricavi legato alla menzionata revisione del vincolo di *price cap* consentirebbe solo un parziale recupero dei maggiori oneri di terminazione che la stessa dovrà sopportare;

CONSIDERATO che le valutazioni svolte a questo riguardo dagli Uffici dell’Autorità conducono ad una differente minore stima dei maggiori oneri per Telecom Italia legati alle tariffe di terminazione stabilite con la delibera 417/06/CONS e che, in ogni caso, appare plausibile che tali maggiori oneri non siano completamente recuperati allorché - come propone Telecom Italia - questi siano confrontati con i maggiori ricavi resi possibili dalla misura di revisione del *price cap* sulle chiamate locali e nazionali;

RITENUTO che la richiesta della Commissione in merito alla proporzionalità delle misure adottate in materia di prezzi finali possa – quindi – essere valutata solo con riferimento ai prezzi dell’offerta generalizzata sottoposti al meccanismo di *price cap*, dal momento che, con riferimento alle offerte tariffarie (c.d. “pacchetti tariffari”) le strategie di prezzo sono definite da Telecom Italia;

RITENUTO, in tal senso, che un allentamento del vincolo di *price cap* anche per i servizi di chiamata fisso mobile, reso possibile dai progressi registrati nelle condizioni di concorrenzialità del segmento di mercato in esame, oltre a permettere un miglioramento della competitività di prezzo per gli operatori concorrenti di Telecom Italia, possa anche consentire a quest’ultimo eventuali ulteriori incrementi di ricavi, garantendo in ogni caso, una discesa significativa dei prezzi per le chiamate fisso-mobile;

RITENUTO, in conclusione, che, in esito all’attività di monitoraggio degli effetti concorrenziali e di mercato delle misure assunte in materia di prezzi finali, sia opportuno procedere, entro un anno, ad una verifica delle misure adottate nel presente provvedimento fino ad una eventuale revisione di quanto stabilito in materia di prezzi finali. In tal senso, oltre alla necessità di valutare la concreta applicazione delle misure relative al rispetto di determinati indici di qualità da parte di TI nell’ambito del meccanismo di *price cap*, particolare rilievo riveste la disponibilità di dati consuntivi circa gli effettivi ricavi conseguiti da Telecom Italia - in virtù dei minori vincoli di *price cap* – ed i maggiori costi sostenuti dalla stessa impresa, sulla base dei reali volumi di traffico terminato su reti degli operatori alternativi e dei prezzi di terminazione effettivamente riconosciuti agli operatori alternativi;

RITENUTO in particolare che, da questo punto di vista, sia di fondamentale importanza, come più volte segnalato dalla Commissione Europea,

procedere alla ri-definizione delle tariffe di terminazione degli operatori alternativi – oltre che della durata del *glide path* – sulla scorta di una più accurata metodologia, quale quella garantita dalla applicazione di un modello di costi che definisca il valore della tariffa di terminazione per un operatore alternativo efficiente;

RITENUTO che le modifiche introdotte al testo precedentemente adottato, vertendo su elementi non essenziali, distanti nel tempo del provvedimento – e destinate, tra l'altro, a riesame entro un anno dall'entrata in vigore dello stesso provvedimento – non esigono una rinnovazione neppure parziale dell'iter procedimentale seguito;

UDITA la relazione dei Commissari Roberto Napoli ed Enzo Savarese, relatori ai sensi dell'art. 29 del Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità;

DELIBERA

Capo I

DEFINIZIONE DEL MERCATO RILEVANTE

E VALUTAZIONE DEL SIGNIFICATIVO POTERE DI MERCATO

Art. 1

Definizioni e riferimenti

1. Ai fini del presente provvedimento si intende per:
 - a) "Autorità", l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, istituita dall'art. 1, comma 1, della legge 31 luglio 1997, n. 249;
 - b) "Codice", il Codice delle comunicazioni elettroniche adottato con decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259;
 - c) "operatore notificato", l'operatore di rete telefonica pubblica fissa identificato, ai sensi dell'art. 52 del Codice, come operatore avente significativo potere di mercato nel mercato nazionale al dettaglio dei

servizi telefonici locali, nazionali e fisso-mobile, disponibili al pubblico e forniti in postazione fissa, per clienti residenziali e non residenziali;

- d) "*servizi di chiamata locale*", chiamate destinate a numeri appartenenti allo stesso distretto del chiamante;
- e) "*servizi di chiamata nazionale*", chiamate destinate a numeri appartenenti a distretti diversi del chiamante;
- f) "*servizi di chiamata fisso-mobile*", chiamate originate da rete fissa e terminate su rete mobile;
- g) "*retention*", quota di spettanza del prezzo delle chiamate fisso-mobile di competenza dell'operatore di rete fissa, con l'esclusione della quota di terminazione direttamente riconosciuta all'operatore mobile.
- h) "*clienti residenziali*", le persone fisiche residenti in abitazioni private che generalmente acquistano i servizi per finalità diverse da quelle imprenditoriali o professionali e che riportano il proprio codice fiscale sul contratto sottoscritto con l'operatore;
- i) "*clienti non residenziali*", le persone giuridiche che acquistano i servizi per finalità di tipo imprenditoriale o professionale e che riportano sul contratto la partita IVA;
- j) "*offerta generalizzata*", listini base praticati agli abbonati di Telecom Italia per il servizio di chiamata locale, nazionale e fisso-mobile, residenziale e non residenziale.
- k) "*offerte tariffarie*", pacchetti tariffari, ovvero listini specifici la cui sottoscrizione avviene per adesione da parte del cliente comprensivi di quelli che richiedono soluzioni specifiche.
- l) "*procedure ad evidenza pubblica per la selezione del fornitore* ", procedure di gara in cui il cliente fissa la tipologia e le caratteristiche dei servizi che vuole acquisire, con le relative quantità e modalità di contratto e svolge una comparazione di offerte presentate da più fornitori, scegliendo quella che risulta economicamente più vantaggiosa.
- m) "*Wholesale Line Rental*" (di seguito WLR), il servizio di rivendita del canone all'ingrosso.

2. Per quanto applicabili, valgono le definizioni di cui all'art. 1 del Codice.

Art. 2

Identificazione e definizione dei mercati rilevanti

1. L'Autorità, nell'ambito del mercato dei servizi telefonici locali, nazionali e fisso mobile disponibili al pubblico e forniti in postazione fissa, per clienti residenziali (mercato n. 3 della Raccomandazione della Commissione europea n. 2003/311/CE), individua i seguenti mercati rilevanti in base alla direttrice di traffico:

- a) mercato dei servizi telefonici locali forniti in postazione fissa per clienti residenziali;
- b) mercato dei servizi telefonici nazionali forniti in postazione fissa per clienti residenziali;
- c) mercato dei servizi telefonici fisso-mobile forniti in postazione fissa per clienti residenziali;

2. L'Autorità, nell'ambito del mercato dei servizi telefonici locali, nazionali e fisso mobile disponibili al pubblico e forniti in postazione fissa, per clienti residenziali (mercato n. 5 della Raccomandazione della Commissione europea n. 2003/311/CE), individua i seguenti mercati rilevanti in base alla direttrice di traffico:

- a) mercato dei servizi telefonici locali forniti in postazione fissa per clienti non residenziali;
- b) mercato dei servizi telefonici nazionali forniti in postazione fissa per clienti non residenziali;
- c) mercato dei servizi telefonici fisso-mobile forniti in postazione fissa per clienti non residenziali.

3. I confini geografici dei mercati di cui ai commi 1 e 2 hanno dimensione nazionale.

Art.3

Identificazione e notifica degli operatori aventi significativo potere di mercato

1. Nei mercati rilevanti di cui all'art. 2 commi 1 e 2, non sussistono condizioni di concorrenza effettiva.

2. L'operatore Telecom Italia S.p.A. detiene un significativo potere di mercato nei mercati rilevanti di cui all'art. 2 commi 1 e 2, ai sensi dell'art. 17 del Codice, e quindi è notificato, in tali mercati, ai sensi dell'art. 52 del Codice.

Capo II

OBBLIGHI IN CAPO ALL'OPERATORE NOTIFICATO QUALE AVENTE SIGNIFICATIVO POTERE DI MERCATO

Art. 4

Obblighi in capo all'operatore notificato quale avente significativo potere di mercato

1. Ai sensi del Codice, delle Leggi n. 481 del 14 novembre 1995 e n. 249 del 31 luglio 1997, sono imposti in capo a Telecom Italia, in qualità di operatore notificato quale avente significativo potere di mercato nei mercati di cui all'art. 2, commi 1 e 2, gli obblighi specifici descritti nel presente Capo II.
2. Le condizioni attuative degli obblighi specifici imposti al presente Capo II sono descritte nel successivo Capo III.
3. Ove non diversamente specificato, gli obblighi in capo a Telecom Italia si applicano ai servizi di cui all'art. 2.

Art. 5

Obbligo di contabilità dei costi

1. Telecom Italia è soggetta all'obbligo di contabilità dei costi ai sensi dell'art. 67, comma 4 del Codice. Restano in vigore gli obblighi in materia di contabilità dei costi previsti dalla delibera n. 152/02/CONS, tenuto conto di quanto disciplinato al riguardo nell'ambito dei mercati della raccolta, terminazione e transito delle chiamate nella rete telefonica pubblica fissa, (mercati n. 8, n.9 e n.10 tra quelli indicati dalla Raccomandazione della Commissione Europea n. 497/03/CE), dando evidenza separata dei valori economici secondo quanto dettagliato al Capo III.

2. In ottemperanza all'obbligo di cui al comma precedente, Telecom Italia fornisce all'Autorità i rendiconti del capitale impiegato e i conti economici per ciascun servizio di chiamata locale, nazionale e fisso-mobile, separatamente per i clienti residenziali e non residenziali.

3. Fermo restando quanto disposto ai commi precedenti, le condizioni attuative relative all'obbligo di contabilità dei costi sono disciplinate al Capo III.

Art. 6

Obbligo di controllo dei prezzi

1. Telecom Italia è soggetta all'obbligo di controllo dei prezzi, nella fornitura dei servizi di chiamata locale, nazionale e fisso-mobile in postazione fissa ai clienti residenziali e ai clienti non residenziali, ai sensi dell'articolo 67, comma 2 del Codice. Tale obbligo prevede diverse modalità di controllo per l'offerta generalizzata e per le offerte tariffarie e le offerte definite in ambito di procedure ad evidenza pubblica per la selezione del fornitore.

2. Il controllo dei prezzi per l'offerta generalizzata è attuato adottando il meccanismo di programmazione pluriennale dei prezzi massimi (*price cap*), di cui alle delibere n. 47/03/CONS, n. 289/03/CONS e al Capo III, che fissa un vincolo complessivo alla modifica del valore economico dei panieri di consumo composti dai servizi di chiamata locale e nazionale per i clienti residenziali e per i clienti non residenziali e dai servizi di chiamata fisso-mobile per i clienti residenziali e per i clienti non residenziali.

3. Il controllo dei prezzi per le offerte tariffarie, verso i clienti residenziali e non residenziali, e per le offerte definite in ambito di procedure ad evidenza pubblica per la selezione del fornitore, è attuato attraverso l'impiego del test di prezzo di cui alla delibera n. 152/02/CONS, con le integrazioni di cui al Capo III.

4. Fermo restando quanto disposto ai commi precedenti, le condizioni attuative del controllo dei prezzi (*price cap* e test di prezzo) sono disciplinate al Capo III del presente provvedimento.

Art. 7

Obbligo di non privilegiare ingiustamente determinati clienti finali

1. Nella fornitura dei servizi di chiamata locale, nazionale e fisso-mobile in postazione fissa ai clienti residenziali e non residenziali, Telecom Italia è soggetta all'obbligo di non privilegiare ingiustamente determinati clienti finali, ai sensi dell'art. 67, comma 2, del Codice.

2. Telecom Italia deve applicare condizioni simili a transazioni equivalenti e condizioni dissimili a transazioni non equivalenti. Telecom Italia può offrire differenti condizioni economiche e tecniche a differenti gruppi di utenti, solo a condizione che tali differenze siano giustificate in modo oggettivo.

Art. 8

Obbligo di non accorpare in modo indebito i servizi offerti

1. Telecom Italia è soggetta, nella fornitura dei servizi di chiamata locale, nazionale e fisso-mobile in postazione fissa ai clienti residenziali e ai clienti non residenziali all'obbligo di non accorpare in modo indebito i servizi offerti, ai sensi dell'art. 67, comma 2, del Codice.

Art. 9

Obbligo di trasparenza, di pubblicazione delle informazioni e delle condizioni di offerta

1. Telecom Italia assicura che informazioni trasparenti ed aggiornate, in merito ai prezzi e alle tariffe, nonché alle condizioni generali di uso relative a ciascuno dei servizi di cui all'art. 2, siano rese disponibili agli utenti finali ed ai consumatori, ai sensi dell'art. 71, comma 1 del Codice.

2. Telecom Italia ha l'obbligo di informare gli abbonati, con adeguato preavviso, in merito alla modifica delle condizioni contrattuali per essi in vigore e alla modifica degli schemi di prezzo e dei prezzi, ai sensi dell'art. 70, comma 4 del Codice.

Art. 10

Obbligo di selezione del vettore e preselezione del vettore

1. Telecom Italia è tenuta a consentire ai propri abbonati, siano essi residenziali o non residenziali, ai sensi dell'art. 69 del Codice, di accedere ai servizi di qualsiasi fornitore interconnesso di servizi telefonici accessibili al pubblico nella modalità di selezione del vettore e nelle modalità di preselezione del vettore previste.

Capo III

CONDIZIONI ATTUATIVE DEGLI OBBLIGHI IMPOSTI IN CAPO ALL'OPERATORE NOTIFICATO QUALE AVENTE SIGNIFICATIVO POTERE DI MERCATO

Art. 11

Condizioni attuative dell'obbligo della contabilità dei costi

1. Telecom Italia, sulla base del prospetto riportato nell'allegato A della delibera 152/02/CONS e successive modificazioni, fornisce i conti economici e i rendiconti di capitale relativi ai servizi di traffico locale, nazionale e fisso-mobile, distinguendoli per tipologia di clientela (residenziale e non residenziale) e fornendo i dettagli dei ricavi e dei costi.
2. Il conto economico per i singoli servizi di chiamata locale, nazionale e fisso-mobile, deve indicare, separatamente per i clienti residenziali e non residenziali:
 - a) ricavi;
 - b) costi operativi;
 - c) *transfer charge* per l'acquisto dei servizi di rete all'ingrosso.
3. I *transfer charge* di cui al comma precedente sono ottenuti individuando coefficienti di utilizzo specifici per i servizi di chiamata locale, nazionale e fisso mobile, separatamente per i clienti residenziali e non residenziali. A tal fine, Telecom Italia deve modificare le tabelle dei *routing factor*, di cui alla delibera 152/02/CONS, tenuto conto di quanto a riguardo previsto nell'ambito dei mercati della raccolta, terminazione e transito delle chiamate nella rete telefonica pubblica fissa (mercati n. 8, n.9 e n.10 tra quelli indicati dalla Raccomandazione della Commissione Europea n. 497/03/CE) indicando separatamente per ogni tipologia di chiamata (locale, nazionale, fisso-mobile), i *routing factor* riferiti alle chiamate effettuate da clienti residenziali e non residenziali.

4. Telecom Italia, per i singoli servizi di chiamata locale, nazionale e fisso-mobile, deve indicare, separatamente per i clienti residenziali e non residenziali:

- a) i volumi di traffico venduti (minuti di traffico);
- b) il numero di chiamate.

5. Telecom Italia trasmette i dati di consuntivo relativi ai volumi di traffico e ai ricavi di cui ai commi precedenti, separatamente per le offerte generalizzate e le offerte tariffarie.

6. Le informazioni di cui ai commi precedenti, accompagnate da un'autocertificazione della veridicità dei dati e della loro congruenza rispetto ai dati contabili da predisporre allo scopo, ai sensi del DPR 403/98, sono comunicati all'Autorità secondo le modalità e i termini previsti per la contabilità regolatoria dalla delibera n.152/02/CONS tenuto conto di quanto a riguardo previsto nell'ambito dei mercati della raccolta, terminazione e transito delle chiamate nella rete telefonica pubblica fissa (mercati n. 8, n.9 e n.10 tra quelli indicati dalla Raccomandazione della Commissione Europea n. 497/03/CE).

7. Ai sensi dell'art. 67, comma 4 del Codice, la conformità al sistema di contabilità dei costi di cui ai commi precedenti è verificata da un organismo indipendente, designato dall'Autorità. Telecom Italia rende disponibile al pubblico le informazioni di cui all'Allegato B della delibera n. 152/02/CONS, nei formati e secondo i criteri come integrati ai commi precedenti, entro 45 giorni dalla pubblicazione da parte dell'Autorità della relazione di conformità di cui al punto precedente. L'Autorità può rendere accessibile alle parti interessate informazioni di contabilità regolatoria relative agli esercizi contabili disponibili, secondo i principi e alle modalità che regolano l'accesso ai documenti dell'Autorità.

Art. 12

Condizioni attuative del meccanismo di *price cap*

1. Ai prezzi dell'offerta generalizzata dei servizi di chiamata locale, nazionale e fisso-mobile destinati ai clienti residenziali e non residenziali, offerti da Telecom Italia e inclusi nei panieri di riferimento si applica, per gli anni 2007, 2008 e 2009, salvo revisioni nell'ambito delle successive analisi di mercato, un meccanismo pluriennale di controllo basato sulla fissazione di un vincolo

complessivo alla modifica del valore economico del paniere dei consumi di tali servizi (*price cap*), come disciplinato dal presente articolo.

2. L'ottemperanza agli obblighi di controllo dei prezzi è verificata sui seguenti panieri dei servizi:

- a) Chiamate locali e nazionali offerte ai clienti residenziali;
- b) Chiamate locali e nazionali offerte ai clienti non residenziali;
- c) Chiamate fisso-mobile, per la sola quota di *retention*, offerte ai clienti residenziali;
- d) Chiamate fisso-mobile, per la sola quota di *retention*, offerte ai clienti non residenziali.

3. La variazione percentuale del valore di ciascun paniere è soggetta ad uno specifico vincolo definito nella misura di $IPC - X$ (*cap*), dove IPC (Indice dei Prezzi al Consumo) rappresenta la variazione percentuale su base annua dell'indice dei prezzi al consumo delle famiglie di operai e impiegati rilevato dall'ISTAT (senza tabacchi), e X il livello di variazione di produttività dell'insieme dei servizi appartenenti allo stesso paniere.

4. L'Autorità fissa i seguenti valori di variazione percentuale annua:

- a) La variazione percentuale annua programmata dei prezzi del paniere dei servizi di chiamata locale e nazionale per i clienti residenziali è fissata in $IPC - IPC$;
- b) La variazione percentuale annua programmata dei prezzi del paniere dei servizi di chiamata locale e nazionale per i clienti non residenziali è fissata in $IPC - IPC$;
- c) La variazione percentuale annua programmata dei prezzi del paniere dei servizi di chiamata fisso-mobile, per la sola quota di *retention*, per i clienti residenziali è fissata in $IPC - 6\%$;
- d) La variazione percentuale annua programmata dei prezzi del paniere dei servizi di chiamata fisso-mobile, per la sola quota di *retention*, per i clienti non residenziali è fissata in $IPC - 6\%$.

5. I vincoli per tutti i servizi di cui al comma 4, sono stabiliti in $IPC-0$ qualora l'Autorità verifichi, a inizio di ogni anno di applicazione del meccanismo di *cap*, che l'impresa abbia effettuato investimenti finalizzati al miglioramento degli obiettivi di qualità dei servizi di telefonia vocale fissa e del servizio universale. A

tal fine, vengono presi a riferimento i valori degli indicatori di qualità, in linea con la “Direttiva in materia di qualità e carte dei servizi di telefonia vocale fissa ai sensi dell’articolo 1, comma 6, lettera b), numero 2), della legge 31 luglio 1997, n. 249”, approvata con delibera n. 254/04/CSP.

6. Limitatamente all’anno 2007, l’eventuale applicazione del vincolo di cap secondo le modalità previste al comma 5, al paniere dei servizi di chiamata fisso-mobile per i clienti residenziali e non residenziali, per la sola quota di retention, avverrà a partire dal 1° luglio 2007.

7. In relazione alle variazioni dei prezzi del servizio di terminazione su rete mobile, di cui alla delibera 3/06/CONS, Telecom Italia deve adeguare i prezzi al pubblico delle chiamate fisso-mobile nel rispetto del principio di non discriminazione e ferme restando le riduzioni, per la quota di retention, previste ai commi 4, 5 e 6.

8. Le modalità applicative per la verifica dei vincoli di *cap* sono stabilite come segue:

- a. i panieri di traffico contenenti le informazioni di consumo della clientela, sono distinti, oltre che per servizio, per tipologia di clientela residenziale e non residenziale, per fasce orarie coerenti con le modalità di tariffazione;
- b. i valori iniziali su cui computare le variazioni percentuali annuali sono i prezzi generalizzati praticati da Telecom Italia al 31 dicembre 2006 per i servizi inclusi nei panieri di cui al comma 2 lettera a) e b); il valore iniziale della quota di *retention* è quello risultante al 31 dicembre 2006 per i panieri di cui al comma 2 lettera c) e d); per gli anni successivi, i valori iniziali su cui computare le variazioni percentuali annuali sono i prezzi dei panieri di cui al comma 2, praticati al 31 dicembre di ogni anno precedente.
- c. i panieri dei consumi di riferimento, relativamente al periodo che intercorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno precedente a quello di riferimento sono trasmessi all’Autorità entro il 1° giugno di ogni anno, accompagnati da un’autocertificazione della veridicità dei dati, ai sensi dell’art. 98, comma 10 del Codice, nelle forme e modalità previste ai sensi del dPR 403/98, e della loro congruenza rispetto ai dati contabili da predisporre allo scopo;

- d. i prezzi praticati nell'ambito delle offerte tariffarie e di offerte definite in ambito di procedure ad evidenza pubblica per la selezione del fornitore promosse da clienti privati, non sono computati ai fini del meccanismo di *price cap*;
- e. i volumi di traffico offerti alla clientela a titolo gratuito non sono conteggiati al fine del rispetto dei vincoli di *cap*;
- f. il valore medio effettivo dei panieri sottoposti al *price cap* risultante al termine di ciascun anno deve essere al massimo uguale alla media tra il valore iniziale e il valore finale del paniere. Per valore medio effettivo del paniere si intende la somma dei valori giornalieri del paniere per ciascun giorno dell'anno. Il valore giornaliero del paniere è uguale al valore del paniere ai prezzi vigenti nel giorno diviso per il numero di giorni dell'anno. Per valore iniziale del paniere si intende il valore del paniere calcolato sulla base dei prezzi vigenti nell'ultimo giorno dell'anno precedente. Per valore finale del paniere si intende il valore iniziale del paniere moltiplicato per $(1 + \text{il valore del cap sul paniere dei servizi})$;
- g. qualora l'Autorità verifichi che il vincolo relativo al valore medio effettivo dei panieri di cui al punto precedente non sia stato rispettato, Telecom Italia dovrà attuare una manovra di riduzione della spesa che consenta di recuperare la differenza tra il valore medio effettivo risultante al termine dell'anno e la media tra il valore iniziale ed il valore finale del paniere, sulla base di criteri e modalità definiti dall'Autorità;
- h. qualora dal computo del *price cap* dei singoli panieri si realizzino nel corso di un anno riduzioni di spesa superiori a quelle imposte o incrementi di spesa inferiori a quelli permessi, la differenza è computabile ai fini del rispetto del vincolo dell'anno successivo;
- i. qualora, invece, nel corso di un anno si realizzino riduzioni di spesa inferiori a quelle imposte o incrementi di spesa superiori a quelli permessi, non dovuti ad eventi imprevedibili ed eccezionali, a mutamenti del quadro normativo o alla variazione degli obblighi del servizio universale, la differenza, maggiorata del 100%, è computabile ai fini del rispetto del vincolo dell'anno successivo;
- j. i prezzi praticati al pubblico per i servizi di chiamata locale, nazionali e fisso-mobile per la quota di *retention*, separatamente per i clienti

residenziali e per i clienti non residenziali, non sono differenziati sul territorio nazionale e non dipendono dalla tipologia di traffico ovvero dall'operatore di terminazione; rimane ferma la possibilità di articolare il prezzo delle chiamate nazionali sulla base della distanza;

- k. l'operatore di rete fissa notificato può articolare la quota di *retention* su due fasce orarie intera e ridotta; l'operatore di rete fissa notificato è tenuto a dimostrare all'Autorità il rispetto del valore di *cap* di cui al comma 4 lettera c), sulla base di ciascun paniere del traffico fisso-mobile e nel rispetto del principio di non discriminazione; la verifica sulla quota di *retention* viene effettuata utilizzando i valori di terminazione mobile risultanti dagli accordi di interconnessione ai sensi della delibera n. 3/06/CONS;
- l. le variazioni dei prezzi dei servizi inclusi nei panieri di riferimento, che non comportino variazioni della struttura del paniere, sono comunicate da Telecom Italia all'Autorità entro il 60° giorno precedente la data di commercializzazione dei servizi medesimi. L'Autorità si pronuncia entro 30 giorni dal ricevimento della proposta;
- m. l'introduzione di nuove modalità di offerta dei servizi inclusi nei panieri che comportino la modifica della struttura dei panieri dei consumi di riferimento è comunicata da Telecom Italia all'Autorità entro il 90° giorno precedente la data di commercializzazione. L'Autorità si pronuncia entro 60 giorni dal ricevimento della proposta;
- n. il periodo di riferimento per l'applicazione dei vincoli del *cap* va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ciascun anno;
- o. la verifica del rispetto dei vincoli imposti è effettuata al termine di ogni anno di riferimento.

Art. 13

Condizioni attuative dei test di prezzo per le offerte tariffarie

1. Ai fini della verifica dei prezzi delle offerte tariffarie di Telecom Italia si applicano le linee guida previste dall'allegato E di cui alla delibera n. 152/02/CONS, come integrate dal presente articolo.

2. I test di prezzo, in coerenza con la definizione dei mercati rilevanti individuati, sono applicati in modo distinto per ciascuno dei servizi a traffico (locale, nazionale, fisso-mobile), separatamente tra clientela residenziale e non residenziale.

3. L'Autorità individua il test di replicabilità (test 2) quale soglia minima che le offerte di Telecom Italia devono superare per essere commercializzate. Le condizioni economiche dell'offerta devono in ogni caso consentire all'operatore dominante il recupero dei costi.

4. Gli algoritmi dei test da utilizzare sono quelli di cui all'allegato E della delibera n. 152/02/CONS e le variabili economiche e tecniche assumono a riferimento i costi effettivamente sostenuti nella fornitura dei diversi servizi a traffico (locale, nazionale, fisso-mobile), separatamente tra clienti residenziali e non residenziali. Nell'applicazione dei test per le verifiche di replicabilità, l'Autorità tiene in considerazione gli effetti sui costi relativi alle diverse tecnologie adottate e i profili di consumo della clientela di riferimento.

5. Ai fini della verifica delle offerte, l'Autorità utilizza la più recente contabilità regolatoria di Telecom Italia autocertificata e trasmessa all'Autorità secondo quanto definito al precedente art.11.

6. In sede di valutazione del rispetto dei vincoli, al fine di garantire un'effettiva corrispondenza economica e contabile tra i due test, l'Autorità può valutare le modalità di allineamento delle basi di costo utilizzate, anche considerando l'andamento dei costi dei servizi intermedi impiegati per la fornitura dell'offerta finale.

7. Per la quota di *retention* dei servizi di chiamata fisso-mobile Telecom Italia è tenuta a dimostrare il rispetto del principio di non discriminazione tra i diversi operatori mobili, calcolata sulla base del più recente paniere di traffico fisso-mobile ed utilizzando i valori di terminazione mobile risultanti dagli accordi di interconnessione ai sensi della delibera n. 3/06/CONS.

8. I prezzi dei servizi di singola chiamata locale e nazionale, offerti da Telecom Italia, non possono essere differenziati sulla base dell'operatore di terminazione, salvo la possibilità di formulare offerte tariffarie che prevedano modalità per contenere entro un tetto ragionevole i differenziali di costo relativi alle chiamate originate dalla propria rete e terminate su rete di altro operatore.

9. L'Autorità conferma l'obbligo, propedeutico alla verifica del rispetto del *test* di prezzo, previsto nell'allegato D della delibera n. 152/02/CONS, in base al quale le nuove condizioni di offerta rivolte alla clientela residenziale e non residenziale, o le modifiche a condizioni di offerta preesistenti, sono presentate all'Autorità con almeno 30 giorni di anticipo rispetto alla data prevista per la loro commercializzazione, salvo quanto stabilito in merito alle procedure ad evidenza pubblica per la selezione del fornitore di cui all'art. 14 del presente provvedimento.

10. Contestualmente alla comunicazione delle condizioni economiche dell'offerta, che devono riportare tutti i dettagli contenuti nell'offerta medesima, compresi gli eventuali sconti che si intendono praticare ai clienti finali, Telecom Italia trasmette all'Autorità le informazioni necessarie alla valutazione dell'offerta, tra cui i profili di consumo della clientela di riferimento, evidenziando le modalità di attribuzione ai singoli servizi degli eventuali canoni aggiuntivi.

11. Fatte salve le sospensioni per richieste di informazioni e/o documenti, l'Autorità si esprime in ordine alla conformità della proposta sottoposta al test di prezzo nel termine di 30 giorni decorrenti dal ricevimento della comunicazione. Qualora le proposte soggette a verifica richiedano un approfondimento di analisi, il termine iniziale può essere prorogato di ulteriori 30 giorni, dandone motivata comunicazione all'operatore. La commercializzazione delle offerte potrà avere luogo solo al termine del periodo previsto per le verifiche dell'Autorità.

12. L'Autorità può effettuare verifiche sulle offerte tariffarie in commercio e richiedere a Telecom Italia di trasmettere i dati di consuntivo relativi ai volumi di traffico e ai ricavi associati all'offerta.

13. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche alle offerte tariffarie che richiedono soluzioni tecniche specifiche, per le quali Telecom Italia deve fornire il dettaglio ai fini delle verifiche dell'Autorità.

Art. 14

Condizioni attuative dei test di prezzo delle offerte definite in ambito di procedure ad evidenza pubblica per la selezione del fornitore

1. Telecom Italia è tenuta a seguire le procedure di cui ai commi 2 e 3 ai fini delle verifiche delle offerte definite in ambito di procedure ad evidenza pubblica per la selezione del fornitore ed a garantire il rispetto dei criteri di controllo dei prezzi di cui all'art. 13.

2. L'Autorità definisce la seguente procedura di verifica per le offerte dei servizi di cui all'art. 2, definite in ambito di procedure ad evidenza pubblica per la selezione del fornitore promosse da clienti privati che superino il valore di 500.000 €, per ciascun anno di fornitura e per le offerte definite in ambito di gare per pubblici appalti:

a) sono escluse dall'obbligo di comunicazione preventiva le offerte definite in ambito di procedure ad evidenza pubblica per la selezione del fornitore, purché opportunamente documentabili;

b) Telecom Italia comunica l'avvenuta aggiudicazione dei contratti, di cui alla lettera precedente, entro il termine di 30 giorni dalla stipula del contratto. A tal fine, a partire dall'entrata in vigore della presente delibera, Telecom Italia realizzerà un *database* sempre accessibile alla sola Autorità, per il quale si indicherà un responsabile per il trattamento dei dati e delle informazioni, che conterrà le seguenti informazioni:

- i) la data di inserimento del contratto;
- ii) il nome del cliente;
- iii) i riferimenti che dimostrino l'espletamento di una procedura selettiva estesa a più concorrenti (ad es. lettera di invito, avviso pubblico, *home page*, *e-procurement*);
- iv) il valore economico e la durata del contratto;
- v) la data di sottoscrizione del contratto;
- vi) la descrizione dei singoli servizi forniti e relativi volumi;
- vii) le condizioni economiche e tecniche praticate per i servizi offerti.

c) La verifica di tali contratti può essere svolta d'ufficio dall'Autorità o su segnalazione da parte di un operatore alternativo, indicando i motivi di contestazione dell'offerta. L'Autorità può convocare l'operatore alternativo che ha segnalato la non conformità dell'offerta affinché esponga, motivando, le proprie osservazioni.

d) L'Autorità comunica a Telecom Italia l'avvio del procedimento di valutazione corredato con le informazioni relative all'offerta sotto esame richiedendo la copia del contratto oltre che la descrizione delle soluzioni tecniche specifiche realizzate per il cliente, degli eventuali sconti, e della struttura di costo sottostante, nel termine perentorio di 15 giorni.

e) L'Autorità si pronuncia sul rispetto dei vincoli di prezzo delle offerte, entro 30 giorni dal ricevimento della segnalazione, fatte salve le sospensioni dei termini per le richieste di informazioni e/o documenti. Nel caso l'Autorità rilevi la necessità di un approfondimento di analisi, può prorogare i termini di ulteriori 30 giorni, dandone motivata comunicazione.

3. Nelle procedure ad evidenza pubblica per la selezione del fornitore promosse da clienti privati, di valore inferiore a quello indicato al comma 2, permane in capo a Telecom Italia l'obbligo di comunicazione preventiva delle condizioni economiche praticate, secondo le modalità previste all'art.13. Per partecipare a tali negoziazioni, Telecom Italia potrà richiedere l'approvazione preventiva delle offerte tariffarie relative a diversi profili di consumo della clientela, che l'Autorità manterrà riservate.

Art. 15

Condizioni attuative per l'implementazione dell'obbligo di non accorpare in modo indebito i servizi offerti

1. L'operatore notificato, nell'offrire congiuntamente i servizi di chiamata locale, nazionale e fisso-mobile in postazione fissa per i clienti residenziali e per i clienti non residenziali con i servizi di accesso telefonico a seguito dell'effettiva commercializzazione del servizio di *Wholesale Line Rental* (WLR), di cui alla delibera 33/06/CONS, è tenuta;

- a. ad aggregare tali servizi in modo ragionevole;
- b. a garantire che i servizi di accesso e servizi di chiamata dell'offerta congiunta siano acquistabili separatamente dal cliente finale e a sottoporre le condizioni economiche dell'offerta all'Autorità secondo le procedure definite al presente Capo III.

2. L' Autorità verifica le offerte sulla base dei test di prezzo, separatamente per ciascun servizio, e valuta la ragionevolezza dell'offerta sulla base della contiguità merceologica dei beni aggregati e della loro appartenenza a mercati sottoposti a regolamentazione *ex-ante*.

3. Telecom Italia è tenuta a fornire all'Autorità gli elementi utili al fine di svolgere gli opportuni controlli di prezzo, tra cui le modalità di attribuzione ai singoli servizi di eventuali prezzi comuni, comprese le eventuali classi di sconto e le economie di integrazione e di scopo realizzate.

Art. 16

Condizioni attuative per l'implementazione dell'obbligo di trasparenza e pubblicazione delle informazioni

1. Telecom Italia assicura la trasparenza dei prezzi delle offerte e delle condizioni di uso dei servizi di cui all'art. 2 e provvede, pertanto, a pubblicare le condizioni economiche, di fornitura ed i termini delle offerte di servizi di chiamata locale, nazionale e fisso-mobile destinati ai clienti residenziali e non residenziali.

2. Telecom Italia provvede alla pubblicazione sul proprio sito *web* delle nuove offerte tariffarie, salvo quelle per le quali esiste una motivata esigenza di riservatezza, o delle variazioni alle offerte già esistenti, riportando i prezzi applicati per ciascun servizio, le condizioni ed i termini di fornitura, che dovranno essere quelli per i quali si sia concluso l'iter di verifica *ex ante*, oltre che la data in cui sono entrate in vigore.

3. Telecom Italia informa gli abbonati a qualunque titolo con adeguato preavviso, non inferiore a un mese rispetto alla data della loro attuazione, della modifica delle condizioni contrattuali per essi in vigore, compresa la modifica degli schemi di prezzo e dei prezzi e contestualmente della possibilità di recedere dal contratto senza penali.

Capo IV

Disposizioni Finali

Art. 17

1. Le valutazioni dell'Autorità all'esito dell'analisi di mercato e delle risultanze della consultazione pubblica sono riportate nell'allegato A al presente provvedimento che ne costituisce parte integrante ed essenziale.

2. La revisione degli obblighi di cui al presente provvedimento potrà avvenire entro un anno dall'entrata in vigore del presente provvedimento e, comunque, nell'ambito delle prossime analisi di mercato ai sensi dell'art. 19 del Codice delle Comunicazioni.

La presente delibera è trasmessa alla Commissione europea ed alle Autorità di regolamentazione degli Stati membri dell'Unione europea.

Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso al TAR del Lazio ai sensi dell'art. 1, comma 26, della legge 31 luglio 1997, n. 249.

La presente delibera è notificata alla società Telecom Italia s.p.a., ed è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, nel Bollettino ufficiale dell'Autorità e nel sito web dell'Autorità www.agcom.it.

Roma, 9 novembre 2006

IL PRESIDENTE
Corrado Calabrò

IL COMMISSARIO RELATORE
Roberto Napoli

IL COMMISSARIO RELATORE
Enzo Savarese

Per attestazione di conformità a quanto deliberato

IL SEGRETARIO GENERALE
Roberto Viola